

Si certifica che il presente è stato
pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio
de Comune dal 03-08-04
al 05-08-04 e che, contro di esso
non sono pervenute opposizioni

COMUNE DI SPILINGA

Provincia di Vibo Valentia



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24 del 29/07/2004

copia

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

L'anno 2004 giorno 29 del Mese di LUGLIO alle ore 20.45 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e dei modi prescritti alla vigente legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale:
All'appello risultano:

Cognome e nome	P.	A.	Cognome e nome	P.	A.
Barbalace Franco Sind. Pres.	si		Cuppari Francesco	si	
Fiamingo Armando	si		Pontoriero Renato	si	
Fiamingo Tommaso	si		Tromby Domenico	si	
Pugliese Annunziato	si		Pugliese Aldo	si	
Saccomanno Antonio	si		Gennaro Michelangelo	si	
Gaglianò Antonio		si	Pugliese Vincenzo	si	
Caccamo Luigi	si				

TOTALE PRESENZE N° 12 TOTALE ASSENZE N° 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giulio Cesare La Scala

Il Sindaco dr. **Barbalace Franco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgv. n.L. 267/2000 per come di seguito:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

Esprime parere **favorevole**:

Li

Il Responsabile del Servizio

PRETI ANTONIO

- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:

Esprime parere **favorevole**

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Approvazione Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del prescritto parere favorevole espresso dal responsabile dell'Ufficio tecnico;
Premesso che a seguito della legge-delega n. 59/97 (c.d Bassanini) che ha dettato le linee
Per la riforma dei servizi pubblici di interesse locale, sono stati adottati il D.Lgs n.422/97
112/98 che hanno stabilito le competenze Regionali e locali, che in merito al servizio pubblico non di linea le funzioni relative sono demandate al Comune il quale, ai sensi della legge 15/01/1992 n . 21 adotta apposito regolamento con il quale si stabiliscono fra gli atti requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze per il servizio di noleggio con conducente oltre che il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'allegato regolamento composto di n. 34 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato regolamento composto di n. 34 articoli relativi al servizio di trasporto pubblico di linea;
- 2) Di dare atto che i posti relativi al servizio taxi è determinato in n. 2 e quelli di noleggio con conducente vengono determinati in numero di 4;
- 3) Di revocare la propria delibera n. 9 del 14/03/2001;

COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)

Bando concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazione servizio taxi e n. 4 licenze per servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura, portata massima 9 persone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 9.5.2003 e n.13 del 27.05.2003;

Visto il regolamento comunale organizzazione degli uffici dei servizi e concorsi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.12 del 12.3.2002;

Visto l'art. ___ del regolamento per il rilascio di licenze per il servizio d'Autonoleggio con conducente, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del _____.

Vista la legge n. 21/1992;

Visto il Decreto Ministeriale del 12/12/51 sui servizi Pubblici non di linea.

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio comunale n. ___ del _____;

RENDE NOTO

E' indetto pubblico concorso per l'assegnazione di n. ___ autorizzazione servizio taxi e n. ___ licenze per servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura, portata massima 9 persone.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'unione Europea;
2. essere maggiorenni;
3. idoneità psico-fisica alla professione;
4. certificato d'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 legge 21/92, rilasciata dalla competente CCIAA, o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea;
5. titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada, oppure disponibilità di autista in possesso dei titoli medesimi.

Presentazione della domanda

1. Entro il termine prefissato dal bando gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione redatta su carta semplice, riportante i contenuti sotto indicati, indirizzata all'Amministrazione comunale di Spilinga. La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare l'indicazione «Domanda per l'assegnazione di numero ___ licenze per il servizio taxi e n. ___ autorizzazioni per autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura».

2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine, faranno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) Cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
 - b) Il domicilio o recapito, nonché l'eventuale recapito telefonico, al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata. Il candidato, inoltre, deve dichiarare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione al predetto domicilio. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore;
 - c) La richiesta di ammissione al concorso di cui al presente avviso;
 - d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) Non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del codice penale;
 - f) Di non avere procedimenti penali pendenti al proprio carico;
 - g) Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 1423/56. In caso contrario, devono essere indicate le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti ed i provvedimenti a carico;
 - h) Non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - i) Di non essere incorso in uno o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - j) Di avere in proprietà, possesso o piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di servizio;
 - k) Di avere la sede o la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, nel territorio del Comune di Spilinga;
 - l) Di non avere trasferito precedenti autorizzazioni da almeno cinque anni;
 - m) Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
 - n) Di accettare quanto previsto dal regolamento comunale e del presente bando.
 - o) Data e firma del candidato.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con firma leggibile e per esteso e deve riportare, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione: « Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76, del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, dichiara che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità».

Non è richiesta alcuna autenticazione della sottoscrizione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio del Responsabile al commercio di Spilinga per le finalità di gestione della selezione esterna e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la competenza comunale al riguardo.

Documenti da allegare alla domanda:

1. Certificato di iscrizione al ruolo;
2. I titoli utili per la formulazione della graduatoria;
3. Eventuali titoli di precedenza o preferenza in caso di parità di posizione nella graduatoria;
4. Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
5. Fotocopia documento d'identità;
6. Titolo comprovante l'idoneità alla guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
7. Certificato d'iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
8. Elenco in duplice copia dei titoli presentati.

Tutti i documenti allegati alla domanda possono presentarsi in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 445/2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia di documento d'identità personale in corso di validità e dovrà contenere la seguente formula « Io sottoscritto Consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste per il caso di dichiarazioni mendace e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazione non veritiera, sotto la mia responsabilità, dichiaro che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi all'originale».

Data gara

La gara per l'assegnazione delle autorizzazioni e licenze in questione, si svolgerà alle ore _____ del _____;

Commissione di concorso:

1. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi.
2. Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30. I titoli valutabili distinti per tipologia sono:
 - a) Idoneità o capacità professionale, conseguita a norma del decreto ministeriale 20/12/1991, n. 448. max punti 9;
 - b) Diploma di maturità. max punti 9;
 - c) Licenza di Scuola Media di primo grado. max punti 3;

- d) mancanza o comunque minor numero di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziario o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate, fino ad un massimo di 3 punti;
- e) titolo di studio comprovante la conoscenza di una o più lingue straniere
MAX punti 6;
3. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, o è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo.
4. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
- l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza
 - l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
 - essere più giovane d'età.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del bando, la Commissione concorso formerà la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato ed elencherà in ordine alfabetico i candidati che si trovano a parità di punteggio;
6. La graduatoria finale sarà approvata dal Responsabile del servizio, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Spilinga per quindici giorni consecutivi. Dalla data di scadenza della pubblicazione, che tiene luogo a comunicazione a ciascun candidato, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Presentazione dei documenti e concessione della licenza ai vincitori:

I candidati risultati vincitori, saranno proclamati tali dal responsabile del servizio; Prima del rilascio dell'autorizzazione, i vincitori dovranno presentare tutta la documentazione che verrà loro richiesta.

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed affisso all'Albo Pretorio dei comuni limitrofi.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del servizio presso il Comune, Piazza Italia, n. 10 89864 Spilinga tel. 0963/65035.

Spilinga, li _____

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI SPILINGA

Prov. di Vibo Valentia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Approvato con delibera di Consiglio n. del

CAPO I
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e reca norme per l'istituzione.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
 - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;
 - i) dal Decreto Ministeriale 20/12/991, n. 448;
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 5 gennaio 1992, n. 21.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.
4. Il servizio di taxi e di noleggio con conducente viene svolto con veicoli destinati al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere, oltre il sedile del conducente.

Art. 3 - Condizioni di esercizio.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo, delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre

disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le licenze e autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni e compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione o dal suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente iscritti al ruolo di cui all'art. 15 della Legge 15/01/1992, n. 21.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assolvere l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro consentendo periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi del servizio di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio, con conducente approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II
ACQUISIZIONE DELLA LICENZA, DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI
ESERCIZIO

Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per esercizio del servizio di taxi o di noleggio di autovettura con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, condizione di reciprocità.

Art. 7 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzare per ogni bando.
3. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea
4. Il bando verrà pubblicato, per 30 giorni, all'Albo pretorio nonché
 - a) Affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
 - b) Inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini;

Art. 8 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

Art. 9 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso competente composta da 3 membri. La Commissione è presieduta dal Responsabile del servizio competente. Gli altri due membri vengono nominati tra persone esperte nel settore.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata da Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8 lettera d) del presente Regolamento.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Responsabile del servizio competente.

Art. 10 - Attività della Commissione di concorso.

1. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi.
2. Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30. I titoli valutabili distinti per tipologia sono:
 - a) Idoneità o capacità professionale, conseguita a norma del decreto ministeriale 20/12/1991, n. 448, max punti 9;
 - b) Diploma di maturità, max punti 9;
 - c) Licenza di Scuola Media di primo grado, max punti 3;
 - d) mancanza o comunque minor numero di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziario o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate, fino ad un massimo di 3 punti;
 - e) titolo di studio comprovante la conoscenza di una o più lingue straniere MAX punti 6;
3. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, o è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo.
4. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza
 - l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
 - essere più giovane d'età.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del bando, la Commissione concorso formerà la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato ed elencherà in ordine alfabetico i candidati che si trovano a parità di punteggio;
6. La graduatoria finale sarà approvata dal Responsabile del servizio, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Spilinga per quindici giorni consecutivi. Dalla data di scadenza della pubblicazione, che tiene luogo a comunicazione a ciascun candidato, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 11 - Presentazione delle domande.

1. Entro il termine prefissato dal bando gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione redatta su carta semplice, riportante i contenuti sotto indicati, indirizzata all'Amministrazione comunale di Spilinga. La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare l'indicazione «*Domanda per l'assegnazione di numero ___ licenze per il servizio taxi e n. ___ autorizzazioni per autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura*».

2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine, faranno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) **Cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;**
 - b) **Il domicilio o recapito, nonché l'eventuale recapito telefonico, al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata. Il candidato, inoltre, deve dichiarare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione al predetto domicilio. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore;**
 - c) **La richiesta di ammissione al concorso di cui al presente avviso;**
 - d) **Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;**
 - e) **Non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e scgg. del codice penale;**
 - f) **Di non avere procedimenti penali pendenti al proprio carico;**
 - g) **Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 1423/56. In caso contrario, devono essere indicate le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti ed i provvedimenti a carico;**
 - h) **Non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;**
 - i) **Di non essere incorso in uno o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;**
 - j) **Proprietà, possesso o piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di servizio;**
 - k) **Avere la sede o la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, nel territorio del Comune di Spilinga;**
 - l) **Di non avere trasferito precedenti autorizzazioni da almeno cinque anni;**
 - m) **Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;**
 - n) **Di accettare quanto previsto dal regolamento comunale e del presente bando,**
 - o) **Data e firma del candidato.**

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con firma leggibile e per esteso e deve riportare, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione: « Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76, del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, dichiara che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità».

Non è richiesta alcuna autenticazione della sottoscrizione.

Documenti da allegare alla domanda:

1. Certificato di iscrizione al ruolo;
 2. I titoli utili per la formulazione della graduatoria;
 3. Eventuali titoli di precedenza o preferenza in caso di parità di posti nella graduatoria;
 4. Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 5. Fotocopia documento d'identità;
 6. Titolo comprovante l'idoneità alla guida dei veicoli secondo le norme del Codice della strada;
 7. Certificato d'iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 8. Elenco in duplice copia dei titoli presentati.
4. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione dalla professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - d) essere incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente, superiore ai 2 anni e salvo i casi di riabilitazione.
5. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio,

1. Acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, previo gli accertamenti di rito.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 3 anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 13 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o «mortis causa» il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere a disposizione del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 14 - Validità della licenza e dell'autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute, anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco. Il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute «mortis causa», ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età prive di idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi, o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento lo stato di famiglia e se necessario il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 16 Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) sottoporre a revisione il mezzo nei termini di legge;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - j) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi occupato.
2. È fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore, o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18 - Trasporto degli handicappati.

1. Il conducente del mezzo, ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 19.- Idoneità dei mezzi.

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, l'Ente può disporre direttamente o per il tramite della Polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione.
3. Qualora il mezzo non risulti revisionato nei termini di legge, il Sindaco, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione. Se l'inadempimento perdura per oltre due mesi, il Sindaco provvede a revocare la licenza o autorizzazione.
4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere esposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 20 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale in reazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.) sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) per ciascun utente si applicano, di norma le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

Art. 21 Turni ed orari di servizio.

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 22 - Trasporti bagagli e animali.

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 23 - Forza pubblica.

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

Art. 24 Vigilanza.

1. I Vigili Urbani vigilano sull'osservanza del vigente regolamento.

Art. 25 Diffida.

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso suo valido sostituto :
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa il percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste nei successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.26 - Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto costituisca reato o più grave specifica sanzione sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa, con un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934 n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 27 Sospensione della licenza.

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Sindaco, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 28 - Revoca della licenza.

1. Il Sindaco, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo a titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare requisiti d'idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo;
3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 29 - Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi giorni quindici, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Sindaco, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 30 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi
 - a) per mancato inizio servizio nei termini stabiliti del presente regolamento;
 - b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente regolamento
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 - Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1961 n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 Colorazione esterna dei taxi.

1. La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 33- Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata ai titolari delle autorizzazioni e licenze;

Art. 34 - Approvazione del regolamento.

1. Il presente regolamento sarà trasmesso alla regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

DOTAZIONE ORGANICA

N. 2 Licenze di servizio di Taxi

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
F.to: Dr. Barbalace Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giulio Cesare La Scala

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spilinga li 3.8.2004


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Cesare La Scala

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per giorni quindici consecutivi, a partire dal 3.8.2004 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgv. n. 267/2000.

Spilinga li 3.8.2004


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giulio Cesare La Scala

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3.8.2004

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgv. n. 267/2000.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile:

SPILINGA LI 3.8.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giulio Cesare La Scala